

usivicivi

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

usivicivi.wordpress.com

Materiali per la discussione.

Secondo emendamento PD alla Legge di Stabilità 2013 sulla ridefinizione delle aree di demanio marittimo e il riconoscimento di un diritto di opzione per l'acquisto da parte degli attuali occupanti. (3.0.15; 13 novembre 2013)

Articolo aggiuntivo n. 3.0.15 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 3, presentato il 13/11/2013 in V Bilancio del Senato da Manuela GRANAIOLO (PD)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire lo stabilità delle imprese balneari)

1. All'articolo 822 del codice civile dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed all'uso, gratuito, indistinto e generalizzato, da parte della collettività.

La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante, corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiate, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.

L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio disponibile dello Stato. Su di esso, l'autorità amministrativa può costituire diritti a favore di terzi con particolare riguardo alle attività imprenditoriali esistenti ed ai programmi di utilizzazione del bene.

Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività".

2. All'articolo 28 del codice della navigazione, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed

all'uso, gratuito, indistinto e generalizzato, da parte della collettività.

La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante, corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiare, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.

L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio dello Stato. Su di esso, l'autorità amministrativa può costituire diritti a favore di terzi con particolare riguardo alle attività imprenditoriali esistenti ed ai programmi di utilizzazione del bene.

Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività".

3. Ai sensi degli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione, come modificati dal presente articolo, le aree dell'arenile occupate da manufatti di qualsiasi genere, oggetto di concessione demaniale con finalità turistico ricreative e stabilmente destinati a tali attività, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature mobili alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'agenzia del demanio su richiesta del concessionario, ai fini della successiva vendita.

4. È riconosciuto in favore del concessionario, il diritto di opzione sull'acquisto delle aree e dei manufatti di cui al comma 3, da esercitarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario medesimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e manufatti. In assenza di titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi, il concessionario non può esercitare il diritto d'opzione sull'acquisto.

5. Le modalità e i criteri di determinazione del prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di cui al comma 3 sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. L'Agenzia del demanio sulla base del decreto di cui al comma 5, stabilisce il prezzo di cessione sulla base del valore commerciale dell'area e dei manufatti su di essa insistenti, in contraddittorio con il concessionario e con il Comune interessati, prevedendo una percentuale di abbattimento del prezzo in base agli investimenti effettuati e alle migliorie apportate dal concessionario medesimo.

7. Il concessionario che non opti per l'acquisto delle aree e dei manufatti di cui al comma 3, allo scadere della proroga di cui al comma 6, ha diritto al riconoscimento del valore delle migliori e apportate e dell'avviamento commerciale sulla base di parametri stabiliti dall'Agenzia del demanio sentito il Comune interessato.

8. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 3, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di una procedura di assegnazione sulla base di un bando di gara fondato sui seguenti principi:

a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;

b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;

c) abbattimento delle barriere architettoniche;

d) contributo alle politiche pubbli di fruizione e protezione delle spiagge.

9. Le risorse provenienti dalla vendita delle aree e dei manufatti di cui al comma 3 confluiscono in un apposito fondo per lo sviluppo del turismo balneare, per essere successivamente ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economica e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al precedente decreto sono stabilite con il decreto di cui al comma 5».

Tratto da openparlamento (www.parlamento17.openpolis.it)